

GAZZETIMO COLOMBIANO

Numero 21 – dicembre 2010

Notiziario interno riservato ai soci della

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI COLOMBIANI MONFERRINI CE.S.CO.M.

Senza fini di lucro costituita con atto a rogito Notaio Alberto Pregno del 29 settembre 1997, repertorio n.8132/4688.

SEDE LEGALE Via Roma n.86 – 15040 CUCCARO MONFERRATO (AL) – tel. 0131/77.19.28 tel. 0131/77.14.21 fax 0131/77.10.85 sito Internet: www.colombodicuccaro.it e www.colombodicuccaro.com

RECAPITO DEL PRESIDENTE Avv. Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro - Via Assietta n.23 – 10128 TORINO – tel. 011/561.34.65 e 011/562.34.89 fax 011/562.35.15 e-mail: studiocasartelli@tiscali.it

PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL II CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO

Nel 2010 il libro degli Atti del II Congresso Internazionale Colombiano, celebrato a Torino nel 2006, è stato presentato ad un folto pubblico, nelle manifestazioni organizzate a Cuccaro, Torino, Valenza, Savona e Biella, di cui si riferirà nei prossimi numeri del notiziario.

Pubblichiamo, in merito, l'interessante intervento svolto dal Prof. Alberto Lupano dell'Università di Torino, durante la presentazione che si è tenuta a Cuccaro il 18 aprile 2010.

Parlo anche a nome del Professore Enrico Genta e, a questo punto, posso davvero riconoscere che a Enrico Genta e a me nell'ambito, nel contesto di questo Convegno colombiano del 2006, è stata assegnata la parte più ingrata. Più ingrata per tanti motivi, soprattutto perché normalmente nella opinione comune, della gente qualunque, il Diritto non riscuote un grande successo, non è un tema appariscente per l'opinione pubblica, figurarsi la Storia del Diritto. Il Diritto può evocare di per sé, come argomento, come immagine, un comando, qualcosa di imperativo, di autoritativo, che piove dall'alto, che è anche fastidioso, sgradevole da osservare; ci può evocare l'immagine del giudice, del poliziotto e così via. La Storia del Diritto qualcosa potrebbe sembrare di estremamente sorpassato, qualcosa di archeologico, qualcosa da imbalsamatori, che comunque non è gradevolissimo per l'opinione pubblica, anche culturale: tant'è che ci sono ancora adesso moltissimi studiosi, anche eminenti, anzi, eminentissimi, che si disinteressano completamente dei risultati a cui approda la storia giuridica in tanti campi, ed è legittimo questo atteggiamento. Ognuno può curare i suoi interessi, può seguire le sue passioni, la sua metodologia come

meglio crede, ognuno cerca la verità con i mezzi di cui dispone, per poi rispondere al quesito "quid est veritas?": e la risposta è difficilissima per tutti.

Mi permetto però di ricordare, poiché appartengo alla categoria degli storici del diritto, il pensiero di Paolo Grossi, che è uno dei massimi interpreti della storia giuridica, oserei dire di tutti i tempi, e che oggi, giubilato dall'Università fiorentina in cui ha insegnato per quasi cinquant'anni, come forse qualcuno ha orecchiato anche dalle cronache giornalistiche e televisive, siede nella Corte Costituzionale italiana, essendo stato eletto appena l'anno scorso. Ecco, la riflessione di Paolo Grossi, che è maestro riconosciuto di tutti gli storici del Diritto contemporanei, ha come scopo la valorizzazione del Diritto attraverso la storia. Ma Paolo Grossi soprattutto - e qui mi collego alla nostra 'causa', all'affaire colombiano - definisce il Diritto, così come si è applicato dalla fine dell'XI secolo fino a Napoleone, fino alla stagione della codificazione, Paolo Grossi definisce il sistema del Diritto Comune (cioè del Diritto Romano più il Diritto Canonico più i vari diritti particolari, propri, capillarmente diffusi), come l'elemento fondamentale della civiltà e della cultura occidentale.

Che si voglia o no, che piaccia o che non piaccia, tutta la società, nell'Europa continentale almeno, dalla fine dell' XI secolo fino alla codificazione (a questa grande stagione che ha prodotto i codici grazie a Napoleone e ha cambiato radicalmente il sistema giuridico dell'Europa), tutta la società era intrisa del sistema del Diritto Comune, inteso come Diritto colto, cioè Diritto Romano e Canonico, oppure come semplice Diritto proprio (ad esempio quello degli Statuti di Cuccaro, delle consuetudini locali, vigenti ovunque): insomma la società era una società organizzata secondo il Diritto. Perché? Perché dal Medioevo mancava uno Stato propriamente detto come quello che era stato il grande Impero Romano, il più grande stato che l'antichità abbia conosciuto con la sua organizzazione legislativa e amministrativa. Ebbene - e qui mi aggancio all'argomento, diciamo, di tutto il convegno - il Diritto, questo elemento necessario alla sopravvivenza della società, dei contadini come dei marchesi del Monferrato e di qualunque altro sovrano europeo o di qualunque altro essere, questo Diritto formava un ordine giuridico, formava veramente non solo un ordinamento, come lo potremmo intendere oggi, ma un vero e proprio ordine, cioè dava un'armonia, dava una misura alla società che era intrisa di questo Diritto.

Ecco allora che la vicenda del maggiorasco di Cristoforo Colombo, la grande causa discussa davanti al Consiglio Reale delle Indie di Madrid si colloca in questo contesto, in questa dimensione assolutamente giuridica. E anche l'intervento locale, nel Ducato del Monferrato, diretto a escutere, a sentire dei testimoni sulle origini della famiglia Colombo, sui fratelli di Cristoforo, sullo stesso Cristoforo, va collocato in questo contesto giuridico, un contesto giuridico estremamente tecnico. Poi ognuno può vedere quello che vuole dietro l'azione di un Supremo Tribunale com'era il Senato di Casale, com'era il Supremo Reale Consiglio delle Indie di Madrid: ci può essere la frode, ci può essere la corruzione, ci può essere quel che si vuole ma innanzitutto c'è la tecnica giuridica, una tecnica che non è arbitrio, che non è invenzione o, come magari vuole dirla qualcuno, sovrastruttura inutile, da non studiare, da accantonare come cosa ininfluente e questo potrebbe forse essere un grande errore. (E' anche vero che - lo riconosco in modo quotidiano - tanti studiosi di ogni genere, pure tantissimi contemporanei, persino grandi storici, per esempio studiano la storia della Chiesa, la storia delle chiese locali, la storia delle diocesi, senza il minimo cenno al Diritto Canonico. Mi chiedo con quale coraggio si possano esporre dei lavori definiti dotti senza un accenno a quel Diritto Canonico, che, studiato scientificamente dal XII secolo col monaco Graziano, ha dominato l'Europa cattolica e poi, lo sappiamo tutti, grazie all'Ammiraglio del Mare Oceano, si è esteso anche nell'America latina, nel Nuovo Mondo e ovunque la Chiesa cattolica si sia espansa). Allora, dato questo elemento giuridico del Diritto comune, noi vediamo che il Senato di Casale viene coinvolto nella vicenda colombiana espressamente, legittimamente, con tutta la solennità possibile, attraverso la richiesta

del Consiglio Reale delle Indie e del Re di Spagna. Si chiede al Senato di Casale di escutere, cioè di sentire nelle forme di rito tecniche, tutta una serie di testimoni che sono espressamente segnalati dalla parte attrice, da uno dei promotori della causa, cioè Don Baldassarre Colombo di Cuccaro (piccolo medico, tra l'altro impoverito dalla causa, alle prese anche con necessità quotidiane molto curiose come è emerso dal convegno del 2006).

Bene, la situazione del Consiglio Reale delle Indie che chiede al Senato di Casale di sentire dei testimoni residenti nel Ducato del Monferrato, può ricordare un po' una rogatoria internazionale, per parlare con il linguaggio corrente; però è una situazione molto interessante perché la richiesta di 'rogatoria' proviene da un Supremo Tribunale che come istituzione sovrintende anche a livello legislativo, amministrativo, giudiziario - a tutto il Nuovo Mondo. E' una istituzione con una mole di lavoro immensa che si rivolge ad un altro Supremo Tribunale, cioè il Senato di Casale, che aveva giurisdizione limitata ai confini del Ducato del Monferrato (se volete una giurisdizione ristretta dal punto di vista territoriale), ma con un'autorevolezza gigantesca. Basta ricordare che uno dei massimi esponenti del Senato di Casale, un grande giurista dell'età del Diritto Comune cinquecentesca, Rolando dalla Valle, soleva dire che il Senato di Casale giudicava "tamquam Deus" poiché non esisteva un grado di appello superiore, era come se le sue sentenze le avesse emanate Dio stesso. Voi potrete pensare che forse 'se la tiravano' un po' troppo a quei tempi, i senatori di Casale, ma per rassicurare tutti, insomma, anche sullo stato di serenità mentale e di sobrietà alcolica dei senatori di Casale che, come Rolando dalla Valle, avevano di queste uscite, vi posso dire che al Senato di Milano, grande organo giudiziario durato fino ai tempi dell'imperatore Giuseppe II, fino cioè alla seconda metà del Settecento, dicevano la stessa cosa, cioè che il Senato di Milano giudicava "tamquam Deus", perchè era l'ultima, suprema istanza di giudizio. Ebbene, il Senato di Casale ascolta i testimoni monferrini, di cui ho letto le testimonianze autentiche e verbalizzate grazie, lo devo ammettere, alla professoressa Valentinetti; Enrico Genta e io le abbiamo lette con molto piacere perché su queste testimonianze escusse dal Senato di Casale circolavano delle *leggende* spaventose, per esempio leggende negative, leggende tutte deteriori, leggende che erano sostanzialmente delle menzogne, delle inesattezze, dovute a che cosa? Dovute al fatto che queste testimonianze erano tutte testimonianze non su fatti di cui i personaggi, i testimoni avevano conoscenza immediata e diretta, ma su cui avevano una conoscenza de auditu, de relato, come si dice ancora oggi nel campo giuridico, cioè erano testimonianze indirette, ci si basava sul sentito dire e i testimoni riferivano quello che avevano appreso in ambito locale da altri loro congiunti, conoscenti e così via. Questo perché? Perché i fatti oggetto di indagine, obiettivamente, risalivano ad un tempo antico, risalivano a cento, centoquarant'anni prima; per noi sono tanti anni, si tratta di un secolo e mezzo o quasi, la situazione ci sembra ben singolare. Per la sensibilità di quei tempi, la percezione del fenomeno temporale era differente, anche nella dimensione giuridica, e ci sono degli esempi molto significativi. L'attività svolta dal Senato di Casale, che procedura del Diritto nell'escussione dei testi - e richiedeva il giuramento, richiedeva tante solennità e così via -, voleva arrivare a far conoscere o un fatto notorio (il fatto notorio però non abbisognava di una prova certa), oppure un fatto che attestasse la 'fama', che desse la conoscenza nel modo più ampio possibile di una situazione. C'è stato un eminente studioso che, sulla causa colombiana, ha detto e scritto che il Duca Guglielmo Gonzaga di Mantova nella vicenda ha presentato tutti testimoni falsi e li ha presentati con un'età che doveva essere sui centoquaranta, centocinquant'anni circa. Questa anche è una leggenda metropolitana sfatata assolutamente dalle testimonianze. A noi oggi sembra una stranezza un'indagine sulla 'fama' di fatti accaduti un secolo, un secolo e mezzo prima, ma vi faccio un esempio che è durato a lungo, e forse è stato conosciuto anche dalle persone di una certa cultura fino al Novecento. In generale, le cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, per decreto di papa Urbano VIII che ha disciplinato la materia nella prima metà del Seicento, dovevano essere iniziate cento anni dopo la morte della persona di cui si volevano accertare le virtù eroiche. E' chiaro che gente in vita non ce n'era più; poiché si ammettevano le testimonianze delle persone che avessero almeno quattordici anni compiuti, accadeva che, teoricamente, per essere testi in una causa di beatificazione bisognava avere almeno centoquattordici anni, cosa che era inverosimile. Cosa si faceva allora? La norma del decorso centenario dalla morte del servo di Dio veniva mantenuta, si risolveva il problema ragionando in questo modo: "ecco, si può ammettere a testimoniare colui che abbia almeno cinquantaquattro anni", cioè qualcuno che sommi quattordici anni più quaranta, perché in questo caso il testimone deve avere sentito che voci ci sono in giro sul soggetto da beatificare. Questi tempi lunghi e complicati erano considerati 'normali', erano accettati dal Diritto, erano un modo, nel processo di beatificazione e canonizzazione, per tutelarsi da fanatismi, da esagerazioni o da altro ancora, in quanto si attendeva che il tempo decantasse le cose (il termine dei cento anni dalla morte del servo di Dio per iniziare il processo di beatificazione è poi stato abbassato a cinquant'anni, sempre tanti...; oggi la procedura è completamente mutata, non esistono più questi limiti temporali).

C'è di più nel caso che ci interessa. Nella causa per l'eredità di Cristoforo Colombo noi vediamo che sono escussi come testimoni persone di un po' tutti i ceti, che devono pure dire la loro età, e cosa dichiarano? Non possono dichiarare l'anno di nascita esatto, perché noi oggi abbiamo i nostri documenti di identità e guai se così non fosse. Ma nella seconda metà del Cinquecento era differente: la registrazione parrocchiale dei battesimi, dei matrimoni, delle

esequie, è stata introdotta faticosamente dopo il Concilio di Trento, a partire dal 1563; non c'era una documentazione sullo *status* e sull'identità personale di ciascun suddito, che fosse cittadino di Casale o che fosse cittadino della rustica Cuccaro, prima di Trento non esisteva nulla. Può darsi - è l'ipotesi avanzata da tanti canonisti - che i parroci tenessero già, in base alla normativa di Giustiniano, degli appunti sui matrimoni, per evitare pasticci, contaminazioni, matrimoni tra consanguinei e così via, ma non è sicuro che questo avvenisse sempre. E allora da che cosa una persona, che fosse il Marchese del Monferrato oppure che fosse un paesano di Cuccaro, poteva dedurre il suo *status*, la sua identità, la sua appartenenza familiare? Soltanto dalle testimonianze, non esisteva altro nella metà del XV secolo, ecco perché i testimoni vengono escussi a Cuccaro e altrove, chiedendo loro cos'è accaduto in passato. A noi questo può sembrare una stranezza, ma a quel tempo era perfettamente ammesso dal Diritto, in assenza dei documenti di identità, ed era ammesso per arrivare almeno attraverso le prove per testimoni alla 'fama', cioè all'accertamento del fatto che una persona godesse di un certo status, di una certa posizione, fosse figlio di una tale persona, coniugata ad una tal'altra, fratello o sorella di un'altra. Bartolo da Sassoferrato, che è il più grande giurista del Medioevo, e forse di tutti i tempi, dice che la dichiarazione uguale di trenta persone che collimano testimoniando la stessa cosa, costituisce già la 'fama', cioè costituisce già una prova, una prova testimoniale evidente, usufruibile a livello giuridico. Si pensi che tutte le relazioni familiari si basavano solo su questo elemento, solo sulla 'fama'. Per esempio, personalmente a Casale Monferrato ho un cugino, Fabrizio, che è quasi il mio sosia, non porta gli occhiali, però siamo effettivamente molto simili. Oggi abbiamo i nostri buoni documenti di identità, ma se ci trovassimo nel 1510 saremmo costretti, in caso di accertamento giudiziario della nostra identità, a chiamare dei testimoni, alcuni dei quali direbbero che io sono Alberto e che l'altro è Fabrizio. I testimoni che vengono sentiti dal Senato di Monferrato nella causa colombiana sono in tutto trentanove, invece secondo Bartolo per provare la 'fama' sono sufficienti trenta testi. A Casale hanno fatto le cose in grande, ne hanno escussi trentanove, i quali non hanno però l'età centenaria come qualcuno ha insinuato in passato (mi riferisco a qualche eminentissimo studioso); i testi monferrini sono persone mature, mature-anzianotte, dai cinquanta ai sessanta, settanta, magari di quasi ottant'anni. E' chiaro che essi non possono dire: "Io ho settant'anni", non lo dicono mai; dicono:"Io ho circa settant'anni", "Io credo di avere sui settantaquattro anni". Si pronunciano così perché a quei tempi sussisteva solo la memoria familiare, non c'erano i documenti anagrafici quando è avvenuta l'escussione dei testi, tra 1583-1584.

La cosa curiosa è che questi testi vengono sentiti su quarantun quesiti; a Madrid, Don Baldassarre Colombo di Cuccaro ha chiesto che fossero interrogati i testimoni monferrini su quarantuno argomenti che, per il numero elevato, a noi oggi sembrano esagerati; ma

sembrano abnormi a chi non conosce i pleitos, cioè le formule giudiziarie, le richieste degli atti citatori e così via della procedura spagnola. Per i giudici spagnoli era normale fare sessanta, cento domande, la procedura lo ammetteva, a livello tecnico; poi, che fosse noiosissimo domandare a ciascun teste cosa sapesse rispondere su quarantun quesiti, questo è tutto un altro discorso. Nel formalismo processuale del tempo, e specialmente del Consiglio Reale delle Indie, cioè spagnolo, questo era un fatto normale, lo trovate in tutti i documenti: più si chiedeva e meglio era; così, non c'era problema, le domande si facevano, poi ognuno rispondeva come poteva. E' chiaro che i testi monferrini non erano stupidi, non erano onniscienti, rispondevano a dieci, quindici, magari venti, ventidue domande e di fronte alle altre, umanamente, in modo comprensibile, dicevano di non poter rispondere alcunché. E' chiaro dopo questa attività di escussione delle testimonianze, il Senato di Casale non ha pronunciato una sentenza, non ha emesso nulla, ha trasmesso i verbali al Consiglio Reale di Madrid, prendendo atto che le testimonianze raccolte erano quasi tutte favorevoli all'origine cuccarese di Cristoforo Colombo, dei suoi fratelli, e così via. Questa è una realtà processuale che risulta a livello tecnico: poi cosa ci sia dietro, oltre, non lo so dire perché la sfera di cristallo non ce l'ho. Posso dire che il Consiglio Reale delle Indie di Madrid e il Senato di Casale hanno agito con il massimo rigore, e per i falsi testi e gli spergiuri, tanto nel Diritto Comune, quanto nel Diritto proprio del Ducato del Monferrato, c'erano pene severissime, gravissime, prima fra tutti l'infamia iuris, che era la peggiore di tutte, in quanto si era 'svergognati' in pubblico (e attenuo un'altra espressione che ho in mente), e poi c'erano pene come il bando perpetuo, i chierici venivano privati di ogni beneficio e così via. Dico i chierici perché nella causa colombiana testimoniano anche tanti preti, e questo è un fatto singolare. Questi preti che celebravano ogni giorno la loro santa messa quotidiana, che amministravano i sacramenti, che erano dei prevostoni monferrini di tante località, ebbene hanno tutti giurato e dichiarato che il Cristoforo Colombo in questione era originario del castello di Cuccaro. Che fossero spergiuri e sacrileghi? Preti orrendi ce ne son stati in tutte le diocesi e in tutti i tempi, anche nella Diocesi di Casale, figuriamoci anche nelle diocesi circonvicine: poteva capitare, la debolezza umana non ha limiti... Però che tutti questi preti giurassero il falso e fossero spergiuri e sacrileghi, cioè violatori dei più sacri diritti della fede. dell'umanità, oltretutto dei diritti anche dei legittimi eredi di Colombo, può far sorgere dei sospetti. Bisognerebbe studiare le biografie di questi sacerdoti, se erano indegni, se erano 'schiuma di convento', come si diceva un tempo a proposito dei nefandi, oppure se erano dei faciloni, se erano stati corrotti, subornati e così via. E' un bel mistero. C'è anche un religioso che testimonia nella causa colombiana ed è un frate servita del monastero di santa Maria delle Grazie di Vignale. Per me è stato singolare non trovare citato tra i testimoni neanche un francescano; il prevosto Don

Rota ha ricordato bene quale grande legame esistesse tra Cristoforo Colombo e l'ordine minoritico; a quel tempo il Monferrato pullulava di francescani, alcuni dei quali erano anche predicatori a livello internazionale, predicavano in spagnolo e perciò potevano farsi comprendere in quasi tutta Europa poiché la lingua europea del Cinquecento era lo spagnolo. Eppure non c'è un francescano - e questo mi ha sorpreso molto - né di Casale, né dei tanti conventini presenti in Monferrato, che abbia testimoniato.

Infine - e mi avvio a concludere perché ho detto che la Storia del Diritto corre il rischio di essere noiosa, ma fisicamente non vorrei risultare noioso per evitare qualche critica malevola - devo dire che ha contato moltissimo nella causa colombiana, in quella specie di accomodamento del 1608 che ha ricordato il nostro moderatore, ha contato moltissimo il parere di Giovanni Pietro Sordi, Giovanni Pietro Sordi, senatore di Casale, senatore di Mantova, poi Presidente del Senato, era, come direbbe il Manzoni, una 'volpe vecchia' del mestiere, cioè era proprio il giurista del Diritto Comune che conosceva in ogni intima fibra i meccanismi, non solo processuali, ma gli stessi meccanismi sostanziali del sistema di Diritto Comune, del Diritto Romano, Diritto Canonico, in più del Diritto proprio. Ora, Sordi prepara un parere lungo, motivato, se volete anche a volte un po'prolisso, sulla legittimità, sul diritto di Don Baldassarre di Cuccaro di succedere nel maggiorasco dell'Ammiraglio del Mare Oceano e nel Ducato di Veragua (un gran ben di Dio per quei tempi, e anche per oggi!). Ebbene, il Sordi, in modo inequivocabile, in un latino magistrale, soppesato in ogni sua intima particella, dichiara, lo dichiara lui, che Don Baldassarre Colombo di Cuccaro è collaterale, è congiunto dell'Ammiraglio del Mare Oceano. Lo dichiara perché evidentemente il parere è di parte, il Sordi compone questo parere non perché gliel'ha ordinato la Misericordia di Casale, ma perché gliel'ha commissionato il Don Baldassarre di Cuccaro che ha tutte le sue pretese da sfoderare sul maggiorasco dell'Ammiraglio. Però è curioso che il Sordi, senatore del Senato di Casale (uomo autorevolissimo), per ben due volte, non una volta sola, ma due volte, si esponga in prima persona dando per sottintesa quella parentela tra l'Ammiraglio Colombo e Don Baldassarre Colombo di Cuccaro che poi nel 1608 in qualche modo verrà riconosciuta dal Consiglio Reale delle Indie. Anche il Sordi parla da tecnico, però qui si sbilancia, si sbilancia magari perché l'ha costretto il Duca, si sbilancia perché l'hanno pagato, perché ci credeva, perché gli piaceva una donna dei Colombo di Cuccaro o chissà per quale altra ragione, ma lo dice, lo dice e se ne deve tener conto.

La conclusione si può riassumere così. L'intervento del Senato di Casale e il parere tecnico giuridico, con tutto il suo peso e con l'autorevolezza dell'autore senatore Sordi, possono essere contributi che aiutano a comprendere in qualche modo la vicenda della causa colombiana. La verità processuale che deriva dall'azione del Senato di Casale, più l'attività del Consiglio Reale delle Indie, costituiscono un risultato

di carattere, lo ripeto, tecnico-giuridico, il quale può non coincidere con la verità biologica, con la verità naturale, con la verità filosofica, ma comunque è un risultato che non si può ignorare, se ne deve tener conto doverosamente nel valutare la causa colombiana. Grazie